



CE/eb

12100 CUNEO, 19 aprile 2023

Circolare n. 3/2023

Alle IMPRESE EDILI
p.c. Agli Studi di consulenza del lavoro
Alle Ass.ni Sindacali datoriali e dei
lavoratori

LORO SEDI

Oggetto: E.V.R. INDUSTRIA – Verbale di Accordo Collettivo Provinciale per la verifica e determinazione annuale dell'E.V.R.

In data 06/04/2023, secondo quanto previsto dal vigente CCNL Edile Industria e dal Contratto Integrativo Provinciale del 28/03/2023, è stato siglato da ANCE CUNEO e FENEAL -UIL, FILCA -CISL e FILLEA – CGIL il *Verbale di accordo Collettivo Provinciale in merito alla verifica e determinazione annuale dell'E.V.R.*

Le parti firmatarie hanno proceduto alla verifica annuale, su base territoriale, degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'E.V.R. (elemento variabile della retribuzione) e da tale verifica emerge che 3 dei 4 parametri previsti risultano positivi ovvero:

- il n. dei lavoratori iscritti in Cassa Edile;
- il monte salari denunciato in Cassa Edile;
- le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;

mentre il parametro relativo alle ore di Cigo/Cigs operai, come risultante dalla banca dati INPS, rapportati al ramo di attività economica edilizia della Provincia di Cuneo risulta negativo.

L'ammontare dell'E.V.R. riconosciuto a livello provinciale sarà dunque pari al 4% del minimo retributivo mensile in vigore alla data del 3 marzo 2022 (rif tabella A dell'allegato 1).

Ogni impresa iscritta alla scrivente Cassa Edile dovrà, pertanto, effettuare un calcolo, confrontando il triennio 2022-2021-2020 rapportato al triennio immediatamente precedente 2021-2020-2019, dei seguenti due parametri aziendali:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume di affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Per le imprese che occupano solo personale impiegatizio il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, sarà rappresentato dalle ore lavorate registrate sul Libro Unico del Lavoro.

Qualora dal confronto di cui sopra i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'Azienda provvederà ad erogare, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, l'importo dell'E.V.R. facendo riferimento alla *Tabella A del Verbale di Accordo Collettivo Provinciale (Verifica e determinazione annuale dell'E.V.R.) del 6 aprile 2023.*

Qualora i suddetti due parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'impresa provvederà ad erogare l'importo dell'E.V.R. facendo riferimento *Tabella A del Verbale di Accordo Collettivo Provinciale (Verifica e determinazione annuale dell'E.V.R.) del 6 aprile*



2023, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2023, che verranno corrisposti in due tranches, di pari importo:

- la prima verrà erogata con la retribuzione relativa al mese di maggio 2023;
- la seconda con la retribuzione relativa al mese di agosto 2023.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'E.V.R. non sarà erogato.

Qualora, invece, uno solo dei due parametri (ore di lavoro denunciate in Cassa Edile, volume di affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA) risultasse negativo l'impresa applicherà l'E.V.R. *in misura ridotta* facendo riferimento alla *Tabella B del Verbale di Accordo Collettivo Provinciale del 6 aprile 2023* (vedi allegato 1). Tali importi mensili dovranno essere riconosciuti ai lavoratori a decorrere dal 1° maggio 2023, come sopra specificato, unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2023 in due tranches (come sopra indicato).

Solo in questo caso l'impresa dovrà:

- 1) inviare un'autodichiarazione all'ANCE CUNEO, alla Cassa Edile ed alle RSU/RSA, ove costituite, utilizzando il modello riportato in allegato, attestante il non raggiungimento di un parametro;
- 2) l'ANCE CUNEO informerà tempestivamente le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, attivando altresì, in caso di richiesta, un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

Qualora sussistano le condizioni sopra evidenziate per l'erogazione dell'E.V.R. da parte dell'impresa, all'E.V.R. potrà essere applicata l'aliquota fiscale agevolata (10%), se almeno uno dei parametri aziendali presenti (ore di lavoro denunciate in Cassa Edile; volume di affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA), in virtù del raffronto tra i trienni sopra descritto, rilevi un andamento incrementale (art. 1, commi 182-190 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e s.m.i.; DM 25 marzo 2016, Circolare dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro 28/E/2016 e 5/E/2018). In questa ipotesi l'impresa, per poter usufruire della tassazione agevolata di cui sopra, dovrà procedere, prima dell'effettiva erogazione dell'E.V.R., attraverso il sito www.cliclavoro.gov.it al deposito della dichiarazione di conformità.

Per tutti gli aspetti operativi, si rimanda alla presa visione *Verbale di Accordo Collettivo Provinciale (Verifica e determinazione annuale dell'E.V.R.) del 6 aprile 2023* e relativi allegati al ns. sito www.cassaedilecuneo.it, sezione CCNL/ACCORDI.

Gli uffici della Cassa Edile di Cuneo sono a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito.

Distinti saluti.

F.to II VICE PRESIDENTE
(Battaglia Vincenzo)

F.to IL PRESIDENTE
(Barberis Luca)